

STATUTO

Comune di Fusignano

Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29.11.2000
(CO.RE.CO. Prot. n. 13287 del 13.12.2000)

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16.12.2000 al 14.01.2001

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 32 del 19.04.04

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 31.05.2004 al 15.06.2004
e ripubblicato dal 16.06.2004 al 15.07.2004

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità e funzioni)

1. Il Comune di Fusignano è costituito in Ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla legge della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune di Fusignano esercita le funzioni proprie e quelle delegate dallo Stato e dalla Regione ispirandosi ai principi e alle finalità della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia Romagna e dalla Carta Europea della autonomia locale.

3. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale attraverso il metodo della programmazione perseguendo il raccordo con i piani programmatici degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

4. L'azione politica e amministrativa del Comune di Fusignano è ispirata a principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione; il perseguimento degli obiettivi segue criteri di efficacia ed efficienza dell'azione e di semplificazione delle procedure.

Art. 2 (Principi fondamentali)

1. Il Comune di Fusignano ispira la propria azione ai principi della solidarietà, della giustizia sociale e della democrazia ed opera per promuovere:

- a) l'uguaglianza e la pari dignità dei cittadini con particolare attenzione alla difesa degli strati più deboli, svantaggiati ed emarginati della popolazione, operando per un completo sviluppo della persona umana e per il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazione fisica o psichica. Il Comune, di concerto con le altre strutture operanti nel campo sociale, sanitario, educativo e del tempo libero elabora piani di intervento per garantire l'assistenza e l'integrazione sociale, superando stati di emarginazione ed esclusione, delle persone handicappate;
- b) pari opportunità sociali, giuridiche e civili fra tutti i cittadini, rimuovendo qualsiasi discriminazione di razza, sesso, religione e fede politica. Il Comune opera al fine di garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro e promuovendo condizioni ed organizzazione delle strutture sociali che consentano la parità fra i due sessi, anche all'interno degli organi del Comune e in quelli degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- c) la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- d) la tutela, il recupero, la valorizzazione dell'ambiente naturale ed urbano, del territorio, del patrimonio culturale, artistico e storico locale, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'opera dei concittadini Corelli, Monti e Piancastelli;
- e) la salvaguardia e la prevenzione della salute e la realizzazione di un efficiente sistema di sicurezza, operando di concerto con le altre strutture pubbliche e con la collaborazione del libero associazionismo presente sul territorio;
- f) la valorizzazione delle risorse imprenditoriali ed economiche pubbliche e private e ne favorisce la funzione sociale e l'armonizzazione con l'interesse della collettività e il coinvolgimento nella gestione dei servizi pubblici; agli stessi fini il Comune riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione;

- g) lo sviluppo del libero associazionismo e del volontariato;
- h) il riconoscimento del valore sociale delle attività ricreative e sportive.

Art. 3
(Territorio)

1. Il Comune di Fusignano comprende il territorio della città di Fusignano, suo capoluogo, e delle frazioni di Maiano, S.Savino e Rossetta.

Art. 4
(Popolazione)

1. Costituiscono la popolazione del Comune di Fusignano tutti i residenti nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 5
(Sede, stemma e gonfalone)

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella del capoluogo.

3. La celebrazione dei matrimoni civili potrà avvenire anche nelle seguenti sedi di proprietà comunale, fin d'ora tassativamente individuate e compatibilmente con le attività che in esse sono previste:

- Centro Culturale San Rocco in via Monti n.4/a

4. Il Comune di Fusignano ha proprio stemma e gonfalone nel quale sono rappresentati:
arma: scudo rosso su fondo azzurro con fuso d'oro avvolto con filo d'argento;
corona: corona civica d'argento;
ornamenti: festoni d'alloro e quercia.

5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

7. La Festa Patronale di Fusignano ricorre l'otto settembre, Festa della Madonna.

Art. 6
(Collaborazione e partecipazione)

1. Il Comune di Fusignano promuove rapporti e forme di raccordo e collaborazione con Enti locali di altri Paesi per contribuire alla costruzione dell'unità politica, economica, sociale e culturale dell'Europa.

2. Il Comune di Fusignano è indisponibile per l'installazione di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e di qualsiasi sistema d'arma che non abbia scopo difensivo.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

4. A tal fine il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

5. Il Comune di Fusignano riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte programmatiche e amministrative.

Art. 7 (Conferenze fra enti)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi afferenti piani e programmi dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna, il Comune indice di regola una Conferenza fra enti.

2. La Conferenza stessa può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 8 (Accordi di programma)

1. Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, provinciale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e attuazione di opere e interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei diversi livelli di governo.

2. Gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.

Titolo II GLI ORGANI POLITICI

Art. 9 (Individuazione)

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 (Competenze)

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico, amministrativo e di controllo. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 42 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 o da altre disposizioni di legge.

2. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e controllo politico amministrativo il consiglio comunale può adottare documenti e assumere prese di posizione od orientamenti, su iniziativa di gruppi consiliari o di singoli consiglieri comunali, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti sulla comunità rappresentata. E' rimesso alla conferenza dei capigruppo, il giudizio sulla ammissibilità delle proposte di cui sopra.

Art. 11 (Elezione e durata in carica)

1.L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

2.Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 (Convalida dei consiglieri)

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il consiglio nella prima seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Art. 13
(Linee programmatiche di mandato)

Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Il documento viene esaminato, discusso e approvato dal consiglio comunale.

Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione della giunta che viene sottoposta all'esame e approvazione del consiglio comunale.

E' facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare le linee programmatiche, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco può presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13 – bis
(Il Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale, può eleggere il suo presidente a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio può in qualunque momento, sempre a maggioranza assoluta dei componenti, votarne la sfiducia ed eventualmente eleggerne il sostituto, qualora le funzioni di presidenza del Consiglio Comunale non si intendano riattribuire al Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nell'ordine, dal Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, secondo quanto disciplinato nel successivo articolo 14, o dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente del Consiglio, se nominato, esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio, sentito il parere del Sindaco sulla data di convocazione e sui punti all'ordine del giorno;
- b) presiede la commissione dei capigruppo consiliari, se istituita, potendo delegare tale funzione in via temporanea.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle attività di sua competenza, si avvale dell'ufficio segreteria del Comune.

Art. 14
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

2. Il consiglio comunale, qualora non sia nominato il Presidente del Consiglio, è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce; qualora il Vicesindaco sia un assessore 'esterno', la presidenza del Consiglio in sostituzione del Sindaco viene assunta dal consigliere anziano.¹

3. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Ai fini del computo per la validità delle sedute si tiene conto degli astenuti volontari presenti in aula. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

6. Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali o qualificate. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti i consiglieri che si astengono (obbligatoriamente o volontariamente) e i consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione. In caso di votazione segreta le schede bianche e le schede nulle si computano ai fini della determinazione del numero dei votanti.

7. Con il regolamento del consiglio comunale sono fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento, nonché la disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio e ai gruppi consiliari.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le qualità e le attitudini delle persone (seduta segreta).

9. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente - a giudizio di chi presiede il Consiglio - l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione del consigliere. In tali casi la

¹ Cfr. parere della I sezione del Consiglio di Stato n. 94/96, nonché circolare del Ministero dell'interno n. 7/96.

votazione avviene mediante scheda, da deporsi in apposita urna (scrutinio segreto).

10. Il consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questione d'interesse collettivo.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio in carica al momento della votazione.

Art. 15 (I consiglieri)

1. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio, salvo giustificati motivi. Qualora si verifichi l'assenza di un consigliere per almeno tre sedute consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, il Sindaco ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; ove non le ritenga congrue, alla prima seduta utile successiva le sottoporrà al consiglio che, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare, delibera la decadenza dalla carica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

4. I consiglieri, anche al di fuori delle sedute del consiglio e delle pratiche ad esse connesse, hanno il diritto di avere accesso alle informazioni e ai servizi di cui l'amministrazione comunale dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto al tempo stesso del principio di riservatezza.

Art. 16 (I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo – da comunicare all'ufficio di segreteria.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che viene convocata periodicamente dal Sindaco per la programmazione dei lavori del consiglio, o per altre funzioni conferite espressamente dal regolamento.

3. E' facoltà dei vari gruppi consiliari aderire ad associazioni rappresentative degli Enti locali a scala nazionale o comunque sovraterritoriale.

Art. 17 (Le commissioni consiliari)

1. Il consiglio a supporto della propria attività, per l'esercizio del controllo politico-amministrativo o per l'esame di particolari atti, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio

seno con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per lo studio e la valutazione di progetti, piani e interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

3. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, apposite commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso del Comune e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal consiglio comunale; i mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'amministrazione comunale e il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni d'indagine sono composte da un consigliere per ogni gruppo consiliare, da questo designato.

5. Le commissioni d'indagine e le commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute, ove costituite, da consiglieri di minoranza con le modalità previste dal regolamento.

Capo II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 (Competenze)

1. La Giunta comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'ente. Spettano alla Giunta tutti gli atti di contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dall'ordinamento al Consiglio o al Sindaco; in particolare:

- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- dispone in merito alla mobilità esterna;
- approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
- approva il PEG e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- destina il fondo di riserva;
- adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
- approva i progetti dei lavori pubblici;
- affida gli incarichi professionali, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili dei settori/servizi;
- nomina le commissioni di gara e di concorso;
- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- delibera in materia tributaria e tariffaria - nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- delibera l'erogazione di contributi straordinari, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi ordinari (di competenza del Responsabile del settore/servizio);

- accetta o rifiuta lasciti e donazioni, tranne quelli riguardanti immobili;
- delibera in materia di toponomastica stradale.

Art. 19
(Composizione della giunta)

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da un minimo di quattro assessori fino ad un massimo di sei, fra cui il vicesindaco.

2. Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri; in alternativa possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale

3. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati. In via generale l'obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli assessori diventi inferiore al minimo previsto.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 20
(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della giunta sono riservate ai componenti della giunta stessa e al segretario comunale; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti, revisori dei conti e collaboratori esterni.

Art. 21
(Compiti degli assessori)

1. I singoli assessori, compreso il vicesindaco, concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta; svolgono inoltre le funzioni che il sindaco delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai responsabili dei settori/servizi/uffici.

2. In ogni caso i singoli assessori operano conformemente ai deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla giunta.

Capo III IL SINDACO

Art. 22 (Competenze)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'ente, il capo dell'Amministrazione, nonché Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e, in particolare, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali:

- convoca e presiede gli organi collegiali;
- nomina e revoca gli Assessori;
- nomina il Vice-Sindaco;
- nomina i responsabili dei settori/servizi/uffici;
- nomina e revoca il Segretario comunale;
- può nominare il Direttore generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferirne le relative funzioni al Segretario;
- impartisce direttive al Segretario, nonché al Direttore - se nominato;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- affida gli incarichi di collaborazione esterna previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- indice i referendum comunali su decisione del consiglio;

2. Il Sindaco, in veste di Ufficiale di governo, esplica le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Art. 23 (Deleghe, incarichi e sostituzione del sindaco)

1. Il sindaco può delegare funzioni che gli competono quale capo dell'amministrazione ai membri della giunta per specifiche materie, e, in sede tecnica o per la firma di atti o comunicazioni, ai responsabili dei settori/servizi; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari di natura politica agli assessori.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del sindaco, le sue funzioni di capo

dell'amministrazione e di ufficiale del governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal vice sindaco o, in assenza anche di questo, dall'assessore più anziano di età.

Art. 24
(Elezione diretta del Sindaco)

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE

Art. 25
(Linee organizzative generali)

1. In conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, l'organizzazione dell'ente si uniforma al principio di separazione della funzione politica da quella gestionale.

2. I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in settori, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un "responsabile".

3. Spettano ai Responsabili dei settori/servizi/uffici tutti i compiti gestionali, tranne quelli che la legge riserva espressamente agli organi politici. L'attività gestionale si svolge secondo le modalità previste dalla fonte regolamentare.

4. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. L'organizzazione del lavoro è impostata per obiettivi e per programmi e viene analizzata in sede di controllo di gestione, secondo le modalità previste nel Regolamento di contabilità e dal presente Statuto.

5. L'organizzazione dei settori, servizi e uffici, la dotazione organica del personale, le modalità di selezione del personale, le competenze, le relazioni tra organi, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate dal regolamento di competenza della giunta, in conformità alla legge e allo statuto

6. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti criteri organizzativi generali:

- rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e riservatezza;
- articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;
- recepimento delle leggi *Bassanini* e dell'ordinamento contabile, con affidamento delle responsabilità gestionali al personale;
- definizione di sistemi idonei di formazione e incentivazione;
- adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati;
- utilizzo di idonea strumentazione informatica;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

Art. 26
(Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici)

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, che rappresentano gli organi gestionali dell'ente.

2. Nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi politici, ai Responsabili delle strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, nonché l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo le modalità fissate dalla fonte regolamentare.
3. Spetta ad essi inoltre la rappresentanza del Comune in giudizio, previa autorizzazione della Giunta.

Art. 27
(Segretario comunale)

1. Il Comune dispone di un segretario comunale nominato dal sindaco secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; su richiesta, da formulare in tempo utile, il Segretario fornisce pareri scritti sulle delibere o su determinate materie e problematiche;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) svolge compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale, salvo quando venga nominato il Direttore;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; in particolare, può essere nominato Responsabile di settore/servizio/ufficio.

3. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è prevista la figura del vicesegretario, al quale può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.

Art. 28
(Direttore generale)

1. In presenza delle condizioni previste dalla legge, il Sindaco può nominare un direttore generale secondo le modalità specificate sul regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore esercita i compiti di sovrintendenza sulla sfera gestionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Egli in particolare:

- coordina l'attività dei "Responsabili dei settori/servizi" con poteri di direzione e, nei casi previsti dalla fonte regolamentare, con poteri di sostituzione, annullamento e avocazione;
- convoca e presiede la Conferenza dei settori/servizi;
- in caso di convenzione tra comuni, sovrintende alla gestione coordinata o unitaria dei servizi;
- svolge i compiti assegnatigli dall'ordinamento in materia di programmazione e di controllo, nelle forme previste dal regolamento di contabilità: in particolare cura la predisposizione della proposta di PEG e del piano degli indicatori ai fini del controllo di gestione;

- presiede il Nucleo di valutazione;
- adotta atti di organizzazione generale;
- svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

3. Qualora il Direttore non sia stato nominato, tale ruolo può essere affidato al Segretario.

Art. 29
(Controlli interni)

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30 (Forme di gestione)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nei casi e con le forme previste dalla legge.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipazione, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica, sono anch'essi esercitati nei limiti delle vigenti normative.

Art. 31 (Aziende speciali)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo di pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 32 (Istituzioni)

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia generale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco sulla base di criteri di competenza; egli può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresa la disciplina generale per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 33

(Le società di capitali)

1. Il Comune può, secondo la legge, promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di un servizio pubblico locale.
2. Può altresì partecipare, con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la programmazione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La gestione diretta di servizi pubblici comunali ai sensi dell'art. 113, punto e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è effettuata esclusivamente attraverso società nelle quali il Comune controlli la maggioranza assoluta del capitale anche in via congiunta con altri enti locali, direttamente o indirettamente tramite società da esso controllate, in ragione del combinato disposto della suddetta norma di legge e dell'art. 2359, comma secondo del codice civile. La delibera di affidamento del servizio pubblico stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità attraverso le quali gli indirizzi del Comune vengono recepiti dalla società da esso controllata.
4. Qualora le società a prevalente capitale pubblico locale di cui al presente articolo siano partecipate da più enti locali, il controllo congiunto della maggioranza assoluta di capitale, eventualmente anche indiretto secondo il modello di cui all'art. 2359, comma secondo del codice civile, da parte di tutti gli enti locali soci si attua attraverso la creazione di apposita Assemblea di Coordinamento intercomunale composta dai Sindaci e Presidenti o legali rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti, da prevedere nell'ambito di una convenzione da stipularsi fra tutti gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 34

(I servizi in concessione a terzi)

1. Quando si rilevino ragioni economiche, tecniche o di altra opportunità, il Comune può dare in concessione a terzi, pubblici o privati, comprese aziende speciali di altri comuni, la gestione di servizi

pubblici comunali, nei casi e con forme stabilite dalla legge.

2. Deve comunque essere garantita la facoltà per il Comune di indicare le finalità fondamentali del servizio e i criteri di erogazione, oltre che di effettuare un approfondito controllo sulla gestione.

Art. 35
(Collaborazioni tra enti locali)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l'espletamento di funzioni proprie o conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il Comune può partecipare ad associazioni e a consorzi fra enti locali.

2. Per la costituzione di associazioni e consorzi e per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo coordinato con altri comuni o provincie, il Comune stipula apposite convenzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 (Consultazione e partecipazione popolare)

1. Il Comune individua nella consultazione uno strumento di partecipazione dei cittadini singoli o associati alla definizione delle scelte programmatiche politico-amministrative e al controllo sulla loro attuazione.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne promuove la consultazione.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni, proposte e interrogazioni, nelle forme previste dal regolamento, alle quali gli organi istituzionali devono dare risposta scritta e motivata, anche interlocutoria, quanto più tempestivamente possibile, e comunque non oltre 90 giorni.

Art. 37 (Consultazione per categorie e per ambiti territoriali)

1. Il Consiglio e la Giunta dispongono consultazioni e audizioni, in forme da regolamentare, delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, oltre che degli organismi territorialmente rappresentativi dei frazionamenti in cui è suddiviso il territorio comunale, per la definizione di bisogni e priorità e per la ricerca di appropriate soluzioni in relazione a piani e progetti di interesse delle medesime.

2. Tali forme di consultazione sono doverose in occasione di atti amministrativi fondamentali come l'approvazione del bilancio e dei piani territoriali urbanistici e per provvedimenti fondamentali riguardanti uno specifico ambito territoriale.

Art. 38 (Consulte comunali)

1. E' facoltà del Comune istituire Consulte comunali come organismi di partecipazione, con competenze in materia ambientale, culturale, sportiva e socio-assistenziale e in altre possibili materie individuate dal Consiglio Comunale.

2. Le competenze, le modalità di formazione e di funzionamento delle Consulte sono stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Le Consulte sono costituite da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative, individuate in base alle finalità perseguite dalle stesse, che siano iscritte nell'apposito albo comunale e da componenti del Consiglio Comunale.

4. Nelle materie di competenza è facoltà delle Consulte:

- a) esprimere pareri sui programmi e attività del Comune;
- b) formulare proposte agli organi istituzionali per l'adozione degli atti conseguenziali;
- c) fornire suggerimenti per l'uso e la gestione di beni e servizi comunali.

5. Ai fini di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, è altresì istituita la consulta dei ragazzi.

Art. 39

(Albo delle forme associative)

1. Presso il Comune di Fusignano è istituito l'albo delle forme associative al quale possono fare richiesta di iscrizione le associazioni e le altre libere forme associative, le cui finalità non devono essere in contrasto con quelle dell'Ente comunale.

2. L'iscrizione all'albo è inoltre subordinata alla effettiva rappresentanza di interessi di cittadini, alla democraticità della struttura associativa relativamente alla partecipazione e alle forme di decisione.

Art. 40

(Referendum)

1. Il Comune di Fusignano riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione il referendum consultivo, ammissibile per materie di interesse locale che rientrano nella competenza degli organi istituzionali dell'Ente

2. Sono comunque esclusi dal referendum:

- a) piani di investimento;
- b) P.R.G., strumenti urbanistici e di gestione del territorio.
- c) bilancio;
- d) le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi, di approvazione delle tariffe, e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari.
- e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

2. IL referendum può essere promosso dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri..

3. Il referendum deve essere indetto dal Sindaco su richiesta di almeno il 20% dei cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

4. Un'apposita commissione, la cui composizione e facoltà sono disciplinate con regolamento, verificherà la regolarità della richiesta; il Consiglio comunale giudicherà della ammissibilità della stessa.

5. Non è comunque ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

6. Il regolamento delle forme di partecipazione stabilisce le regole e le modalità per lo svolgimento del referendum.

7. Il Consiglio comunale è tenuto a discutere dell'argomento oggetto di referendum entro 30 giorni dal suo svolgimento.

Art. 41

(Il difensore civico)

Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici il Comune di Fusignano si avvale dell'attività del difensore civico provinciale, o della Associazione dei Comuni della Bassa Romagna o di altro/i Comuni, mediante la stipula di apposita convenzione, al quale fornisce tutte le indicazioni necessarie per l'attivazione dell'intervento.

Titolo VI
NORME FINALI *E* TRANSITORIE

Art. 42
(Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fusignano; da tale data, si considera decaduta ogni norma regolamentare dell'ente locale in contrasto con esso.